REGOLAMENTO N. 1019/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1967

che completa il regolamento n. 366/67/CEE che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE prevede che la restituzione applicabile al riso e alle rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo di esportazione può essere fissata in anticipo, a richiesta dell'interessato, per un'esportazione da effettuare in seguito, a condizione tuttavia che l'importo di detta restituzione sia rettificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese previsto per l'esportazione ;

Considerando che vengono fissati prezzi d'entrata soltanto per il riso semigreggio e il riso lavorato ; che per questo ultimo prodotto il prezzo d'entrata è calcolato, conformemente alle disposizioni combinate dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 2 del regolamento n. 359/67/CEE, per un riso a grani tondi ;

Considerando pertanto che la rettifica, in funzione dei prezzi d'entrata, di una restituzione fissata in anticipo per un risone o un riso semilavorato, nonché per un riso lavorato a grani lunghi, può avere senso soltanto se vengono applicati i tassi utilizzati per convertire valori relativi ad una quantità di riso semigreggio o lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione ; che è quindi opportuno precisare le norme generali per la concessione delle restituzioni, stabilite dal regolamento n. 366/67/CEE (2), affinché il testo dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE non possa formare oggetto di un'applicazione erronea che ometta il ricorso ai tassi di conversione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al regolamento n. 366/67/CEE è aggiunto un articolo 5 bis, così redatto :

« *Articolo 5 bis*

In caso di fissazione in anticipo della restituzione applicabile a un'esportazione di risone, di riso lavorato a grani lunghi o di riso semilavorato, l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido al momento di tale esportazione, previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è effettuato tenendo conto dei tassi di conversione determinati in applicazione dell'articolo 19, lettera a), dello stesso regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.